

Vantaggi economici e sovvenzioni della PA alle Fondazioni “partecipate”: legittimità, sostenibilità, criteri e modalità

di Iacopo Cavallini, Edoardo Rivola - Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa

Nel corso degli ultimi anni, dopo l'abrogazione di molte delle norme della cosiddetta Spending Review (D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), che limitavano il ricorso ad associazioni e fondazioni, gli Enti Locali hanno ripensato e riscoperto in qualche modo il ruolo di tali tipologie di enti privati per la gestione di servizi e attività di interesse pubblico; in particolare, come soluzione alternativa al modello societario, pesantemente regolamentato soprattutto da parte del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).

Prendendo spunto dalle molteplici ragioni del successo ottenuto negli ultimi anni da questo strumento organizzativo, tra i vari ambiti di interesse per le Pubbliche Amministrazioni, l'elaborato esamina la fattibilità e le modalità operative dell'erogazione di sovvenzioni o dell'attribuzione di vantaggi economici in qualsiasi forma - anche attraverso l'accollo di specifiche spese - finalizzati ad accrescere il patrimonio delle fondazioni “partecipate” per il miglior raggiungimento del loro scopo. La tematica si presenta piuttosto complessa, dal momento che per le fondazioni, siano esse di partecipazione o meno, essendo escluse dal perimetro di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 non esiste una legislazione organica, a differenza di quanto avviene, appunto, per lo strumento societario.

Considerazioni introduttive

Il contesto giuridico in cui si sviluppano le tematiche oggetto di analisi non consente di fornire soluzioni lineari in punto di diritto, stante la scarsa legislazione in materia di fondazioni e impone un esame approfondito del quadro interpretativo di riferimento.

Le peculiarità normative, unite anche alle incertezze giurisprudenziali, non permettono, pertanto, di fornire risposte certe in quanto non sono ancora rinvenibili indirizzi e criteri univoci.

Le fondazioni operano essenzialmente secondo quanto previsto dal diritto comune e sono escluse, in particolare, dall'applicazione del D.Lgs. n. 175/2016, che “attrae” esclusivamente gli organismi societari controllati dalla PA, in particolare quelli

che rientrano nel modello dell'*in house providing*. Ciò rende tali enti degli strumenti piuttosto flessibili, meno vincolati rispetto alle società di capitali, che debbono sottostare invece a svariati condizionamenti in termini di *control governance* e di modalità gestorie.

Dall'esame dei principali vincoli pubblicistici a cui sono assoggettate le fondazioni “in controllo pubblico”, emerge la carenza sostanziale di una disciplina organica di riferimento. L'influenza del diritto pubblico è particolarmente sentita in ambiti specifici dell'organizzazione come, ad esempio, quello della prevenzione della corruzione, della trasparenza e negli appalti pubblici. Certo è che coesistono, con contrasti e asimmetrie, diritto comune e diritto pubblico.

Nel corso degli ultimi anni, dopo l'abrogazione di molte delle norme della *Spending Review* (D.L. n. 95/2012) che limitavano il ricorso ad associazioni e fondazioni, gli Enti Locali hanno ripensato e riscoperto in qualche modo il ruolo di tali tipologie di enti privati per la gestione di servizi e di attività di interesse pubblico, in particolare come soluzione alternativa al modello societario, pesantemente regolamentato soprattutto da parte del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).

Allo stesso modo è tornato di attualità il modello dell'azienda speciale, risultando sottratto al perimetro del TUSP.

E così le Pubbliche Amministrazioni, nel perseguimento di un efficientamento della spesa e della riduzione dei costi di gestione, hanno iniziato a provvedere all'erogazione di servizi mediante fondazioni.

Prendendo spunto dalle molteplici ragioni del successo ottenuto negli ultimi anni da questo strumento organizzativo, sono diversi gli aspetti di interesse per la PA:

- le condizioni per il legittimo ricorso ad esso;
- la fattibilità di erogare contributi;
- il perimetro dei vincoli pubblicistici alla gestione;
- la compatibilità dell'istituto con gli affidamenti *in house*;
- il regime della responsabilità amministrativa-contabile.

La fattibilità per gli Enti Locali di costituire e di far ricorso alle fondazioni: la fondazione di partecipazione

Dovendo per ragioni di spazio limitare la trattazione solo ad alcuni degli aspetti indicati, rinviando l'esame di altri a successivi interventi, possiamo limitarci ad asserire che nel complesso emerge un modello "atipico", certamente più agile e versatile rispetto ai paradigmi tradizionali, seppur fortemente caratterizzato da importanti vuoti normativi, colmati a livello interpretativo da una copiosa giurisprudenza che rende a volte riluttanti le PPAA a farvi ricorso.

Senza dubbio l'interesse maggiore è rivolto al partenariato pubblico-privato, rispetto al quale le "fondazioni di partecipazione" sono lo strumento più utilizzato nella prassi, e su queste ci concentreremo nell'esame di alcune delle predette peculiarità.

Tale tipologia di fondazione, istituto atipico tratteggiato a livello giurisprudenziale ma pur sempre disciplinato dagli artt. 14 ss. Cod. civ. come qualsiasi fondazione di diritto privato, è caratterizzato dal particolare ruolo svolto dai soggetti fondatori, i quali mantengono penetranti poteri di indirizzo e controllo sull'attività dell'ente; e in questo si distingue dal modello organizzativo "tradizionale", in cui alla destinazione del patrimonio a uno specifico scopo fa da contrappeso la perdita definitiva di ogni diritto e forma di controllo su di esso anche da parte degli stessi fondatori (1).

Dal lato della fattibilità della costituzione e del ricorso ai suddetti modelli organizzativi, la Sezione Regionale della Corte dei conti del Veneto, con Delibera 19 ottobre 2020, n. 130, nel solco di un arresto della giurisprudenza ormai consolidato, ha affermato che la costituzione di una Fondazione di partecipazione è subordinata alle condizioni prescritte dall'art. 1, commi 561 e 562, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). In altri termini, la Fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica, deve soddisfare esigenze generali aventi finalità non lucrative, e deve essere finanziata in modo maggioritario da Organismi di diritto pubblico e/o l'Organo di amministrazione o vigilanza deve essere designato in maggioranza da un Ente pubblico.

Inoltre, la decisione di un ente pubblico di costituire un qualsiasi organismo, e quindi anche una fondazione, necessita di essere adeguatamente motivata e dettagliata negli atti che devono indicare le ragioni giuridiche e fattuali a supporto di tale scelta nonché i criteri di conferimento del patrimonio della fondazione stessa, che dovranno essere poi puntualmente individuati nell'atto costitutivo.

La legittimità dell'attribuzione di vantaggi economici e dell'erogazione di sovvenzioni pubbliche alle Fondazioni

Il tema del sostegno alle fondazioni attraverso il ricorso a forme di contribuzione a fondo perduto, piuttosto che di accollo di spese o in altre forme ancora, è di particolare importanza dal momento che si tratta di enti che difficilmente, data la loro natura, possono operare in equilibrio senza il percepimento del sostegno suddetto.

(1) Secondo una diversa ricostruzione, esse costituirebbero invece enti di natura ibrida, collocati per le loro caratteristiche a metà tra il modello dell'associazione e quello della fondazione.

L'art. 12 della Legge n. 241/1990 (2), intitolato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" (3), imponendo la predeterminazione dei criteri mediante cui il sostegno deve trovare applicazione (e nel merito della quale entreremo più avanti), si limita a riconoscere la legittimità dell'erogazione di contributi e sovvenzioni pubbliche, senza tuttavia fornire ulteriori elementi che consentano di affermarne definitivamente la fattibilità.

Una conferma nel senso della "fattibilità" si può trarre dalla Delibera ANAC n. 1134/2017 (4), che ha identificato tre categorie di requisiti (5) la cui sussistenza cumulativa risulta necessaria per configurare il controllo pubblico su enti di diritto privato diversi dalle società.

In particolare, con il secondo requisito - ovvero il finanziamento "*maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni*" - viene di fatto riconosciuta espressamente la possibilità che le Pubbliche Amministrazioni possano sovvenzionare le Fondazioni anche attraverso contributi.

Sul tema soccorre anche la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti (*ex multis* Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Pronuncia specifica n. 133/2018), che sovente ha affrontato la questione dell'erogazione di contributi pubblici da parte di Enti Locali a fondazioni che svolgono attività di interesse per la PA erogante.

Tale "sostenibilità" è fondamentale quale presupposto del ricorso alle fondazioni da parte degli Enti pubblici soci.

Va ricordato, fin da subito, che il patrimonio delle fondazioni assume grande importanza proprio perché, se insufficiente, non permette il raggiungimento dello scopo per cui sono state costituite, originando le condizioni per il loro scioglimento. L'adeguatezza del patrimonio, peraltro, è soggetta a controllo sia in sede di attribuzione della personalità giuridica, che durante la vita della fondazione mediante la verifica della "*continuità aziendale*".

Altrettanto importante è l'elemento personalistico, rappresentato dal socio pubblico che per poter utilizzare tali tipologie di Enti deve assumere un ruolo pregnante, assicurandosi la piena conoscenza dei fatti e delle dinamiche gestionali e finanziarie.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente come le fondazioni possano perseguire le proprie finalità con il legittimo sostegno dei soci pubblici, i quali, attraverso tali organismi, sono in grado di valorizzare uno scopo di utilità generale e istituzionale anche grazie alla possibilità di ricorrere e/o usufruire di maggiori disponibilità finanziarie, provenienti da fonti esterne, e di svolgere così attività qualificate a beneficio dell'interesse pubblico.

Il tutto, ovviamente, in aderenza con le imprescindibili finalità istituzionali degli stessi soci pubblici sancite dal Legislatore, soprattutto in ambito culturale e sociale.

Appare, infatti, di tutta evidenza la legittimità sostanziale della scelta di un ente pubblico di finanziare un soggetto privato nell'ambito della discrezionalità dell'azione amministrativa, allorché le attività svolte risultano aderenti ai fini istituzionali del primo.

Così come è altrettanto evidente e noto che, usualmente, i settori in cui operano le Fondazioni non sono in grado di produrre utili con i quali autofinanziarsi: è fisiologico, quindi, che le iniziative culturali, sociali, formative, la ricerca ecc., per essere avviate, debbano trovare un sostegno nei contributi pubblici.

L'attenzione, come insegna la giurisprudenza, va rivolta piuttosto alla qualificazione giuridica di tali contributi, in particolare in relazione alla loro destinazione.

Va al riguardo evidenziato che, come affermato dalla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con Delibera n. 322/2018:

● gli enti pubblici, nell'esercizio della propria discrezionalità, possono decidere di corrispondere finanziamenti a soggetti privati nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

(2) Ossia la "rivoluzionaria" normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(3) "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

(4) "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

(5) "In tema di trasparenza, (...) la medesima disciplina dettata dal D.Lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica, *'in quanto compatibile'*, anche a: (...) c) associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni, e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni".

- la facoltà degli enti pubblici soci di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati in ragione dell'interesse pubblico indirettamente perseguito rimane, tuttavia, subordinata alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche;
- il finanziamento deve, tuttavia essere configurato in modo tale da escludere un ripiano delle perdite di un ente privato. Particolare cautela dovrà essere posta nella verifica della corrispondenza dell'entità del contributo all'effettiva utilità conseguita dalla comunità locale attraverso la fruizione del servizio. Al riguardo, la Magistratura contabile della Sezione regionale per la Lombardia afferma con parere n. 146/2019:

" sotto il profilo contabile, la sezione evidenzia come ogni esborso di denaro pubblico debba essere sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione della/e iniziativa/e svolta/e - relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi posti alla base della/e iniziativa/e - che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire. Non si ritiene, invece, che possano essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate.

Eventuali situazioni di disequilibrio potranno essere oggetto di contributo, avuto riguardo alla valutazione che l'ente, sotto la propria responsabilità, effettua in merito ai benefici che derivano alla comunità locale, nel rispetto, in ogni caso, dei vincoli di finanza pubblica e delle previsioni normative sopra citate.

Sul punto, la giurisprudenza della corte dei conti ha evidenziato come ogni elargizione di denaro pubblico deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l'amministrazione agente non può considerarsi operante in piena e assoluta libertà, valutando come necessario che, a fronte di un contributo pubblico, sia presente un piano finanziario, in cui siano indicate analiticamente le spese dell'evento, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto, e che, anche nelle ipotesi di un contributo di natura forfettaria, deve essere agevole e possibile l'accertamento dei presupposti per determinarlo".

Gli enti pubblici soci, pertanto, una volta valutata la necessità e indispensabilità del contributo per il perseguimento - seppur in via indiretta, ossia per il tramite della Fondazione - di un interesse pubblico e di una finalità istituzionale, potrebbero incontrare un limite al sostegno continuativo in una eventuale situazione di crisi finanziaria della stessa e nella conoscenza e consapevolezza di tale situazione.

In un contesto di crisi, dunque, numerose perplessità susciterebbe il sostegno pubblico, che figurerebbe come manifestazione del c.d. "divieto di soccorso finanziario" (6), a sua volta declinazione del principio

comunitario del "divieto di aiuti di stato", applicabile anche alle fondazioni per orientamento consolidato della giurisprudenza (7).

In tali circostanze risulterebbe problematica, a ben vedere, la qualifica dei contributi pubblici come legittimo sostegno alle attività della Fondazione, dovendo considerare gli stessi, da un punto di vista sostanziale, come un intervento a copertura, parziale o integrale, delle perdite maturate (8).

Un conto, infatti, è il fisiologico sostegno economico a una fondazione che svolge attività ricomprese tra quelle finalizzate alla valorizzazione di interessi pubblici, che, a loro volta, rientrano tra le finalità istituzionali dei soci; altra valenza, invece, assumerebbe il formale sostegno di iniziative realizzate da una fondazione che continui nel corso del tempo ad accumulare debiti verso terzi e ad erodere il patrimonio sociale, a causa di un *surplus* delle uscite rispetto alle entrate.

Si tratterebbe, nel caso illustrato, di reiterati contributi pubblici a un soggetto non in grado, strutturalmente, di operare in modo economico (inteso peraltro come semplice copertura dei costi di gestione mediante i ricavi e i contributi pubblici - come espressamente affermato dalla Sezione Lombardia della Corte dei conti con la citata Delibera n. 322/2018).

In altre parole, la sostanziale tenuta finanziaria dei bilanci confermerebbe, infatti, la sostenibilità economica delle iniziative realizzate e, quindi, la compatibilità dell'intervento dei soci fondatori con il quadro normativo e interpretativo di riferimento.

Dall'orientamento maggioritario della Corte dei conti emerge, pertanto, l'assoluta legittimità di contributi in favore di soggetti privati, anche di fondazioni, ove questi esercitino funzioni e compiti rientranti nelle finalità dell'ente pubblico socio (o fondatore): riconosciuto l'interesse generale dell'attività, la natura pubblica o privata del soggetto che la svolge e che, in quanto tale, riceve il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici fini, soggetti aventi natura privata.

Cionondimeno, il finanziamento pubblico deve essere configurato in modo tale da escludere sempre, con certezza formale oltre che sostanziale, un ripiano

(6) Per la delimitazione del perimetro di applicazione del divieto di soccorso finanziario a favore di Organismi partecipati, cfr. di I Cavallini - E. Rivola, "Divieto di 'soccorso finanziario' degli Enti Locali alle società partecipate, nell'ambito dei reciproci rapporti finanziari e nella crisi d'impresa", in questa *Rivista*, n. 4/2018, pag. 568. Per un'analisi delle ricapitalizzazioni per ripianamento perdite e il divieto di "soccorso finanziario" cfr. di F. Barbagallo, "L'art. 14,

comma 5, del TUSPP: una norma di finanza pubblica", in questa *Rivista*, n. 3/2021, pag. 485.

(7) Tra le tante, cfr. la Delibera 19 ottobre 2020, n. 130 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

(8) Cfr. la già citata Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Pronuncia specifica n. 133/2018.

delle perdite di una fondazione costituita nelle forme del Codice civile.

E questo, va ricordato, tenuto conto che la fondazione, ente morale, dotato di personalità giuridica e disciplinato dal Codice civile, ha quale elemento costitutivo essenziale l'esistenza di un patrimonio destinato alla soddisfazione dello scopo per il quale l'ente è stato costituito. Ove il patrimonio non sia sufficiente per raggiungere lo scopo o persino venga meno, ai sensi del dettato civilistico la fondazione dovrebbe estinguersi e il suo patrimonio residuo essere trasferito ad organi che abbiano finalità analoghe, a meno che la competente Autorità non provveda alla trasformazione in altro ente.

Dunque, in relazione alla possibilità di erogare contributi la magistratura contabile ha reso numerosi pareri, ritenendo ammissibile, alle condizioni sopra indicate, l'erogazione finalizzata alla conservazione o all'incremento del patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente morale (*ex plurimis*, cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, 28 gennaio 2009, n. 10; Sez. contr. Piemonte, 30 luglio 2013, n. 290).

La regolamentazione interna quale presupposto indispensabile per attribuire vantaggi economici o erogare sovvenzioni pubbliche

L'art. 12 della Legge n. 241/1990 citato, disposizione di natura meramente programmatica ma non per questo di scarsa importanza, nel riconoscerne la legittimità impone a tutte le amministrazioni pubbliche di predeterminare i criteri cui attenersi nel momento in cui verranno concesse sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuiti vantaggi economici di qualunque tipologia, sia a soggetti pubblici che privati.

Inoltre, nei provvedimenti attributivi o concessori deve essere evidenziata l'effettiva osservanza dei criteri di cui sopra, al fine di permettere uno scrutinio circa il corretto esercizio del potere pubblico in tali ambiti.

Con riferimento a detta disposizione anche la giurisprudenza ha più volte affermato che qualsiasi genere di sovvenzione, contributo o sussidio a soggetti privati o pubblici deve essere preceduto sia dalla predeterminazione che dalla pubblicazione (vedasi *infra*), da parte delle PA procedenti, dei criteri e delle modalità cui le stesse si dovranno attenere, al fine di soddisfare le esigenze di trasparenza e di

imparzialità dell'azione amministrativa nell'assegnare vantaggi economici ai soggetti amministrati. Il Consiglio di Stato (9) afferma che tale predeterminazione di criteri e modalità, cui le Pubbliche Amministrazioni si debbono attenere, rappresenta di fatto il solo strumento previsto nell'ordinamento per evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità di trattamento, non essendo previsti ulteriori condizioni nell'ordinamento.

Affinché il sostegno sia legittimo, tuttavia, occorre che esso sia inquadrato all'interno di un quadro convenzionale: ciò al fine di assicurare la necessaria trasparenza da parte dell'ente pubblico, e l'esigenza di una corretta gestione - attraverso idonea programmazione, e quindi predeterminazione - per l'ente beneficiario.

Solamente la presenza di un perimetro convenzionale - con previsione, cioè, delle risorse necessarie a integrare il capitale di dotazione o a compensare la gestione di un servizio, e delle modalità con cui esse vengono corrisposte - permette di mantenere il contributo pubblico all'interno della sua corretta qualifica formale (*id est*, di sovvenzione di attività di formazione, editoriali e di ricerca).

Questo, a maggior ragione, quando il contributo sia reiterato in modo pluriennale: proprio in simili casi, infatti, è elevato il rischio che quel contributo diventi un mezzo per il mantenimento in vita di strutture inefficienti e, quindi, in ultima analisi, per la copertura delle perdite accumulate annualmente, il che contravverrebbe, come detto, al divieto di soccorso finanziario.

Né può sostenersi che l'erogazione avvenga in una sorta di "rapporto convenzionale implicito", rappresentato dalla presenza dello Statuto sociale che delimita lo scopo della Fondazione e dalla regolamentazione interna ai soci per l'erogazione dei contributi: un conto è, infatti, il rispetto della legittimità e della regolarità contabile della contribuzione (che necessariamente deve essere a fondamento di ogni erogazione di denaro pubblico), altro l'esistenza di una convenzione quadro che disciplina, nel lungo periodo, il rapporto tra due soggetti.

Come ricordato dalla giurisprudenza contabile, "*in caso di concessione di un contributo straordinario, l'entità dello stesso dovrà essere contenuta entro gli importi effettivamente spesi per l'attività svolta, in relazione all'ordinaria attività di gestione. Dagli atti deliberativi dell'Ente e nella convenzione stipulata con il beneficiario*

(9) *Ex multis* vedasi la Sentenza n. 2914/2017.

dovrà risultare l'avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di preminente interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune, non trovando, in caso contrario, l'attribuzione alcuna giustificazione. Particolare cautela dovrà essere posta nella verifica della corrispondenza dell'entità del contributo all'effettiva utilità conseguita dalla comunità locale con la fruizione del servizio prestato in convenzione dalla Fondazione. Questo aspetto dovrà trovare adeguata rappresentazione economica nella convenzione tra il Comune e la fondazione" (Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 121/2015; cfr. anche Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, deliberazione n. 201/2017).

In sostanza, la giurisprudenza contabile ha sottolineato ciò che è sempre stato palese nel Codice civile e nella relativa giurisprudenza: la fondazione deve nascere con un patrimonio sufficiente al suo scopo, e le perdite di gestione devono essere assorbite dal patrimonio stesso.

La Corte dei conti ha chiarito, in svariate circostanze, che per il raggiungimento dello scopo per il quale è costituita una fondazione può intraprendere un'attività nell'ambito della quale le venga consentito di concludere specifici accordi con soggetti privati o pubblici, i quali, in relazione ai servizi richiesti o alla particolare importanza dell'attività svolta dalla fondazione in un determinato ambito territoriale, possono erogare sia corrispettivi per i servizi ricevuti che contributi a destinazione vincolata (quindi stabilita a monte mediante apposite convenzioni).

Gli obblighi di trasparenza connessi alla concessione di vantaggi o sovvenzioni pubbliche

L'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, siano soggette a pubblicità sulla rete internet delle pubbliche amministrazioni eroganti, precisamente nella sezione "Amministrazione trasparente".

A sua volta la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017, Legge n. 124/2017, all'art. 1 commi 125 e 127 ha introdotto un ulteriore obbligo in capo ai soggetti percipienti, ovvero fondazioni, associazioni, onlus, associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale che intrattengono rapporti con le PA e con i soggetti di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013, ovvero con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.

La norma stabilisce che tutti i soggetti citati che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualunque genere da parte di Pubbliche Amministrazioni devono a loro volta pubblicare le relative informazioni sul proprio sito internet.

Ai sensi del comma 127, Legge n. 124/2017, su citato, l'obbligo è riferito ai vantaggi economici di importo annuo complessivo superiore a euro 10.000,00.

Si evidenzia, infine, che a carico delle PA erogatrici dei benefici economici permangono comunque gli obblighi di pubblicazione già previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, ossia:

- pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013);
- pubblicazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei benefici economici di cui al punto precedente (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- pubblicazione annuale dell'elenco dei soggetti beneficiari (art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013).

Conclusioni

Le PPAA, dunque, possono erogare contributi finalizzati ad accrescere il patrimonio delle fondazioni per il miglior raggiungimento del loro scopo oppure, in alternativa, possono accollarsi specifiche spese, anche attinenti alla ordinaria gestione, purché il tutto sia finalizzato allo svolgimento di un'attività direttamente riconducibile agli interessi perseguiti dal socio pubblico.

In questa seconda ipotesi, ovviamente, oltre a dover valutare la convenienza e la capacità di farsi carico degli interventi dal lato della PA, il sostegno deve essere regolamentato in via preventiva, in relazione ai

costi risultanti dal piano finanziario che necessariamente deve essere adottato al fine di accertarne la sostenibilità in termini di equilibrio economico-finanziario per la fondazione, e di preservarne il patrimonio. In conclusione, eventuali erogazioni, indipendentemente dalla forma utilizzata, devono sempre rientrare

nell'alveo di una convenzione preventivamente stipulata evitando di ridursi a una mera copertura delle perdite fatte registrare dalla fondazione. Oltre a tali obblighi vi sono anche variegati "oneri" di pubblicità, ad essi connessi, da assolvere da parte sia delle PPAAsocie che delle Fondazioni.

E-BOOK

COLLANA: EXPLICO Le misure per la fase di ripresa

Digital Health

Come app, telemedicina, intelligenza artificiale stanno ridisegnando l'assistenza sanitaria

di Paola Cosmai e Antonietta Perrone



L'e-book affronta il **tema della telemedicina** da due angolazioni diverse e concatenate: quella **giuridica** e quella **tecnica**. In particolare, tratta dei confini tra **diritto e tutela della salute; degli strumenti predisposti dal Legislatore** (fascicolo elettronico, ricetta elettronica; della rilevanza giuridica degli strumenti informatici per il trattamento delle malattie).

Si analizzano non solo i **software ad hoc per la gestione dei dati dei pazienti** (dagli appuntamenti alla raccolta dei dati sanitari di particolare riservatezza), ma anche le **comunicazioni elettroniche di referti e reperti, e finanche le visite sanitarie a distanza** (teleassistenza), che sono divenuti oramai temi del quotidiano per gli operatori sanitari (medici; infermieri; farmacisti; analisti, ...).

L'opera offre, con un taglio pratico, una panoramica di alcuni strumenti informatici per la prevenzione, la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento delle malattie, tenendo conto non solo degli impatti sulla società ma anche delle problematiche giuridiche che essi pongono. In conclusione, vengono presentate alcune esperienze di rilievo sia nazionali, sia estere, sia pubbliche, sia private.

Wolters Kluwer, 2020

€ 25,00

Codice e-book: 00243948

ISBN (ebook): 978-88-217-7362-4

Per informazioni e acquisti

• On line www.shopwki.it